

## **STATUTO**

### **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LOCATE DI TRIULZI MI VIA MILANO  
SNC

Numero REA: MI - 1494298

Codice fiscale: 11705860150

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 01-06-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" al repertorio n.19885/11588

**STATUTO**

della COOPERATIVA SOCIALE " IL GIARDINONE" (O.N.L.U.S.)

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Locate Triulzi, la Società Cooperativa Sociale IL GIARDINONE. La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o sedi operative anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1. Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività

di cui all'art. 1 lettera b) – L. 381/91, finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art 4 della L.381/91

3.2. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di

nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente per al-

tri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro

fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato,

tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui

all'art.4.

3.3 La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in fa-

vore della società può avvenire anche in forma di collaborazione

autonoma.

3.4 La società può tuttavia avvalersi della collaborazione auto-

noma di lavoratori non soci.

3.5 Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eser-

citata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,

nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Re-

golamenti Interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplina-

ta dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamen-

to del movimento cooperativo italiano.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate da

svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci coopera-

tori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4

legge 8 novembre 1991, n.381.

Gli scopi sociali di cui sopra vengono esplicitati dalla Cooperativa Sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

A) Attività di cura e manutenzione di edifici, spazi privati e pubblici, d'arredo urbano compresi interventi murari, idraulici, elettrici, imbiancatura, tinteggiatura.

B) Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato.

C) Progettazione, costruzione, pulizia e custodia di parchi, impianti sportivi pubblici e privati.

D) Custodia, raccolta e sgombero di rifiuti solidi urbani.

E) Svolgimento di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria in condomini, uffici, magazzini, aziende commerciali, mense.

F) Liberazione di cantine, solai, ed effettuazione di traslochi in genere.

G) Allestimento di stand per fiere, convegni e manifestazioni, compresi il montaggio e lo smontaggio di strutture mobili e componibili.

H) Svolgimento di attività commerciali, compresi la vendita di oggetti recuperati, riciclati o ricevuti in donazione.

I) Esecuzione di lavori di assemblaggio per conto di imprese, enti pubblici e privati e di qualsiasi altro committente non compreso nei precedenti, sia di componenti elettrici, meccanici car-

5 di 65

6 di 65

X) produzione e vendita di sottoprodotti di economia circolare; in particolare con utilizzo di caffè esausto proveniente da filiere di consumi domestici ma anche la attività economiche di produzione alimentare;

Y) ricerca, produzione e vendita di miscele polimeriche biodegradabili da utilizzare con scarti naturali (caffè, cereali, the, ortaggi, ecc.) esausti per produrre beni nell'ottica dell'economia circolare.

La Cooperativa Sociale potrà svolgere qualsiasi attività diretta alla formazione professionale dei soci nei settori di cui sopra, oltre che, sempre in favore dei soci e della comunità, attività culturali, ricreative e per il tempo libero.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, connessa ed affine a quelle sopra elencate. Non che compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1)- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2)- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3)- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, compreso nuovi modelli societari, quali le società benefit, specie se svolgono at-

tività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4)- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5)- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la Cooperativa aderisce, non che a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

6)- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### Articolo 5 (Soci operatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla for-

mazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

5.3 I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in Cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

5.4 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari di cui all'art. 2 della legge 381/1991, che prestino al loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una ap-

posita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.5 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che secondo la valutazione dell'organi amministrativo si trovino per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

5.7 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della

prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito "Regolamento interno" aziendale.

Il "Regolamento Interno" è redatto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

5.8 Il Regolamento di cui al punto precedente può prevedere la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Lo stesso Regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione di cui al paragrafo precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori

lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la Cooperativa potrà chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

5.9 Le previsioni dei precedenti punti 5.7 e 5.8 non si applicano ai soci sovventori, volontari, e ai soci persone giuridiche.

#### Art. 6 (domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente, se persona fisica:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro, della condizione professionale;
- c) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a euro 500,00 (cinquecento), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche;
  - e1) socio cooperatore prestatore di lavoro;
  - e2) socio cooperatore volontario di cui all'art.2 della legge 8 no-

vembre 1991 n.381;

e3) socio sovventore.

6.2 La domanda di ammissione da parte di persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazioni e ragione sociale, sede, attività;

2) delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, organismo o persona giuridica;

3) caratteristiche ed entità degli associati;

4) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a euro 500,00 (cinquecento), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

5) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e lettera di accettazione.

6.3 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5, potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli elencati.

6.4 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al punto c.

6.5 Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

6.6 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a

comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

6.7 Gli amministratori, nella relazione di bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art.7 (Conferimenti ed azioni dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 500,00 (cinquecento) e comunque non inferiore al limite minimo di legge.

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una (1) azione. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

7.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

#### Art.8 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

8.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera

raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

8.4 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare.

8.5 Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante

la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

#### Art.9 (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### Art.10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro

delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di otterne estratti a proprie spese.

10.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

10.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica, o scioglimento della persona giuridica socia.

2. per recesso, esclusione, fallimento scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

#### Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore;

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di

ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

d) il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

12.2 Il recesso non può essere parziale.

12.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

12.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

12.5 I soci sovventori potranno inoltre recedere dopo il termine

eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

#### Art.13 ( Esclusione )

13.1 L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno (120) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Coope-

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | rativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | g) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | h) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | i) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | l) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | 13.2 L'esclusione è deliberata dagli amministratori.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 13.5 Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.                                                                       |  |
|  | Art. 14 ( Liquidazione )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo ef- |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

fettivamente versato.

e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.2 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso

#### Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

15.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

15.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa

di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

15.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-  
bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi  
dell'art. 14.

Art.16 ( Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, respon-  
sabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in fa-  
vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,  
ove questo non sia stato richiesto entro i tre (3) anni dalla data  
di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-  
mento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle  
azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine  
suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo ammini-  
strativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b),  
c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'e-  
ventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il  
diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal  
rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutuali-  
stica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da pe-  
nali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento  
danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai li-  
miti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### SOCI VOLONTARI

##### Art. 17 (Soci volontari)

17.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

17.2 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-

ciali;

– numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento) e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

– precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

17.3 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

17.4 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

## TITOLO V

### STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI

#### Art.18 (Strumenti finanziari)

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

#### Art.19 (Soci finanziatori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto.

Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 23. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

#### Art.20 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 24 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

#### Art.21 (Trasferibilità dei titoli)

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa.

A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indica-

re se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque li-

bero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

**Art.22 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)**

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21.

#### Art.23 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;

iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci

finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'indempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento

del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. È tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sin-

daci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

#### Art.24 (Soci Sovventori)

Possono essere ammessi "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle

quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

**Art.25 (Azioni di partecipazione cooperativa)**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mini-

stero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 23.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

#### Art.26 – (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della cate-

goria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 31 e seguenti del presente statuto.

#### Art.27 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni degli art. 2410 e della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

### TITOLO VI

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art 28 (Elementi costitutivi)

28.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500 (cinquecento);

2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/ o prevista per legge.

28.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

28.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Solo i fondi di riserva divisibili possono essere ripartiti tra i soci purché nel rispetto dei limiti di legge.

28.4 La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                         |  |
|  | a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli |  |
|  | 2447-bis e seguenti C.C.                                                |  |
|  | Art. 29 (Bilancio di esercizio)                                         |  |
|  | 29.1 L'esercizio sociale va dal (1° gennaio) al (31 dicembre) di        |  |
|  | ogni anno.                                                              |  |
|  | 29.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo        |  |
|  | provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bi-    |  |
|  | lancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-       |  |
|  | vazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,         |  |
|  | ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio conso-        |  |
|  | lidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla         |  |
|  | struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammini-         |  |
|  | stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,        |  |
|  | nella nota integrativa al bilancio.                                     |  |
|  | 29.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-       |  |
|  | tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo    |  |
|  | eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.                        |  |
|  | 29.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nel-        |  |
|  | le relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specifi-   |  |
|  | camente i criteri seguiti nella gestione sociale per il consegu-        |  |
|  | imento dello scopo mutualistico.                                        |  |
|  | 29.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-        |  |
|  | zione degli utili annuali destinandoli:                                 |  |
|  | a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;     |  |
|  | b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della          |  |
|  |                                                                         |  |

cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59,  
nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori,  
dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa  
nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo V del presente  
statuto;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed  
alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.  
59;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamen-  
te versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite  
stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mu-  
tualistici;

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori  
nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero alla costitu-  
zione o all'incremento di fondi.

29.6 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la  
intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente appro-  
vato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Re-  
golamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma,  
dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

Art. 30 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta  
del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai so-

ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di riferimento.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo V;

d. mediante integrazione delle retribuzioni medesime;

e. mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto.

## TITOLO VII

### ASSEMBLEE DEI SOCI ED ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 31 (Qualificazione e competenze)

31.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

31.2 L'Assemblea ordinaria:

|  |                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                              |  |
|  | a) approva il bilancio consuntivo e delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;                                                                                |  |
|  | b) procede alla nomina e revoca gli amministratori, nomina, qualora previsti i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti; |  |
|  | c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;                                                                                          |  |
|  | d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;                                                                                                                         |  |
|  | e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;                                                                  |  |
|  | f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;                                    |  |
|  | h) approva l'erogazione dei ristorni ai soci;                                                                                                                                                |  |
|  | l) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.                                                 |  |
|  | m) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;                                                                               |  |
|  | n) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;                                                                                                                    |  |
|  | o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.                                                                                     |  |
|  | 31.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:                                                                                                                                        |  |
|  |                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 1) le modifiche dello statuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 2) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 3) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | 31.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge o per statuto spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Art. 32 (Convocazione dell'assemblea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | 32.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio. |  |
|  | 32.2 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.                                                                                         |  |
|  | In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

32.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società.

32.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

#### Art. 33 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

33.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la convocazione andasse deserta.

33.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convo-

cazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

33.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### Art. 34 (Assemblea totalitaria)

34.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

34.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### Art. 35 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

35.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

35.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del

giorno.

Art. 36 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

36.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata 2/3 dei voti dei soci aventi diritto al voto.

36.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

36.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 37 (Norme per il computo dei quorum)

37.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

37.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

37.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo re-

stano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

37.4 Il calcolo delle maggioranza avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

#### Art. 38 (Diritto di voto)

38.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

38.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste le seguenti deroghe.

38.3 Ai soci persone giuridiche è riconosciuto un (1) voto qualunque sia l'ammontare della partecipazione.

38.4 Ciascuno dei soci sovventori potrà aver diritto a un voto per ogni 50.000 (cinquantamila) euro di capitale versato, sino ad un massimo di tre voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

38.5 L'assemblea delibera in merito al numero di voti da attribuire ai soci sovventori.

#### Art. 39 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

39.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-

semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

39.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

39.4 La stessa persona non può rappresentare più di tre (3). Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

39.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

#### Art. 40 (Presidente e segretario dell'assemblea)

40.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

40.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

40.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

40.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

40.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

40.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti

Art. 41 (Procedimento assembleare e modalità di voto)

41.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio

voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

41.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

41.3. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

go ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

41.4 È ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

– al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

– al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

## TITOLO VIII

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 42 (Composizione del consiglio di amministrazione)

42.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero variabile di membri da 3 (tre) a 9 (nove).

42.2 Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, Codice Civile.

42.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più altre società concorrenti o in conflitto di interessi con la cooperativa, salvo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

#### Art. 43 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

43.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

43.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere

ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di azioni della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo

tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

43.3 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni, i membri sono rieleggibili.

#### IL PRESIDENTE

Art. 44 (Presidente del consiglio di amministrazione)

44.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente.

44.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 45 (Organi delegati)

45.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

45.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati,

determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

45.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

45.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

45.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento degli obiettivi e sulla sua prevedibile evoluzione.

#### Art. 46 (Convocazioni e deliberazioni)

46.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

46.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno (5) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno (3) giorni prima. Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

46.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni

del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

46.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

46.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

46.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

46.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### Art. 47 (Integrazione del Consiglio)

47.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

47.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

47.3 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costi-

tuisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

#### Art. 48 (Compensi agli Amministratori)

48.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo (se nominato).

48.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

48.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione.

48.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Art. 49 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, e nei limiti dei poteri conferiti, al vicepresidente ed ai consiglieri muniti di delega.

### TITOLO IX

#### CONTROLLO CONTABILE

#### Art. 50 (Controllo contabile)

50.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

50.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

50.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

50.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art.2409 – quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

50.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno quadrimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art. 51 (Collegio sindacale)

51.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il

Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

51.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

51.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione.

## TITOLO X

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 (Scioglimento anticipato)

52.1 La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inat-

tività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea.

52.2 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

52.3 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

52.4 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori,

scegliendoli preferibilmente tra i soci, determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

**Art. 53 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 54 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

55.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

55.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### Art 56 (Clausola Compromissoria)

56.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

56.2 Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

56.3 La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

Art. 57 (Rinvio)

57.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente

48.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle

società per azioni.

FIRMATO: LAURA GALLO

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO EX ART.19 DELLA TABELLA ALLEGATO  
B AL D.P.R. N. 642/1972

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.